

"VALLI dei NEBRODI"	1
PREAMBOLO	4
TITOLO I° Principi fondamentali	6
Art.1 - Oggetto	6
Art.2 - Obiettivi programmatici	6
Art.3 - Durata	7
Art.4 - Sede, stemma e gonfalone	7
Art.5 - Funzioni e Servizi	7
Art.6 - Procedimento per il trasferimento delle funzioni	8
TITOLO II° Organizzazione di Governo	8
Art.7 - Organi	8
Art.8 - Consiglio dell'Unione	8
Art.9 - Competenze	8
Art.10 - Sessioni e convocazione	9
Art.11 - Linee programmatiche di mandato	9
Art.12 - Consiglieri dell'Unione	10
Art.13 - Diritti e doveri	10
Art.14 - Presidente dell'Unione	10
Art.15 - Vicepresidente	10
Art.16 - Competenze della Giunta dell'Unione	10
Art.17 - Composizione della Giunta dell'Unione	11
Art.18 - Funzionamento della Giunta	11
TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini	11
Art.19 - Partecipazione popolare	11
Art.20 - Accesso agli atti	11
Art.21 - Diritto di informazione	12
Art.22 - Istanze, reclami, petizioni e proposte	12
Art.23 - Referendum consultivo	12
Art.24 - Diritto di intervento nei procedimenti	13
Art.25 - Conferenza dei Servizi	13
Art.26 - Rapporti con i Comuni componenti l'Unione	13
Art.27 - Rapporti con altri enti e associazioni	14
Art.28 - Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione	14
TITOLO IV Difensore Civico	14
Art.29 - Istituzione e attribuzioni	14
Art.30 - Convenzione con i Comuni membri	15
TITOLO V Organizzazione	15
Art.31 - Principi strutturali e organizzativi	15
Art.32 - Uffici e personale	15
Art.33 - Dotazione organica	15
Art.34 - Organizzazione degli uffici e del personale	15
Art.35 - Direttore generale	16
Art.36 - Responsabili degli uffici e dei servizi	16
Art.37 - Collaborazioni esterne	16
Art.38 - Segretario dell'Unione	16
Art.39 - Funzioni del segretario dell'Unione	16
Art.40 - Vicesegretario	17
TITOLO VI Finanza e contabilità	17
Art.41 - Attività finanziaria	17

Art.42 - Bilanci	17
Art.43 - Rapporti finanziari con i comuni aderenti.....	17
Art.44 - Collegio dei Revisori dei conti.....	17
Art.45 - Tesoreria	17
TITOLO VII Norme transitorie.....	18
Art.46 - Costituzione.....	18
Art.47 - Norme finanziarie.....	18
Art.48 - Rinvio.....	18


PREAMBOLO

L'Unione dei Comuni di Tortorici, Castell'Umberto, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia, in seguito chiamata Unione, è costituita volontariamente per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo della comunità che si affacciano nelle valli del Fitalia e del Tortorici.


Popolazione

La popolazione totale dei tre comuni, alla data del 31 dicembre 2001, ammonta a 15.900 residenti effettivi così suddivisi:

Tortorici	7.530 abitanti pari al 47,36%
Catell'Umberto	3.563 abitanti pari al 22,40%
Galati Mamertino.	3.127 abitanti pari al 19,67%
San Salvatore di Fitalia	1.680 abitanti pari al 10,57%



Nei primi anni '50 il totale degli abitanti dei tre comuni era pari a 22.304.



Territorio

L'Unione prende l'avvio dall'esigenza, per Comuni di dimensioni quali quelle sopra evidenziate, di riflettere ed operare insieme nella assoluta consapevolezza delle difficoltà che la realtà operativa, complicata da quella normativa, quotidianamente presenta alle Amministrazioni Comunali.

A tale scopo l'Unione si pone come opportunità per la realizzazione di un'organizzazione che curi, con la dovuta preparazione, specializzazione ed adeguatezza di mezzi, l'erogazione di servizi istituzionali ad un livello di qualità rapportabile ad un ambito dimensionale equilibrato e riuscire così a rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli stessi comuni, in tempi congrui, nonché a porre la dovuta attenzione allo sviluppo e alla tutela del territorio e dei suoi aspetti di pregio ambientale con adeguate risorse, anche finanziarie, per svolgere appieno la complessa funzione di sviluppo che è l'obiettivo primo dell'Unione stessa.

L'ambito territoriale dell'Unione si aggrega attorno all'ambiente naturale delle valli dei monti Nebrodi che rappresentano il punto di collegamento e di unione tra le comunità. Con gran parte del territorio incidente sul Parco naturale dei Nebrodi, i comuni dell'Unione, caratterizzati dalla varietà delle culture e della fauna, oltre a contare numerosi laghi, vantano anche alcune specie biologiche rare. I centri di antichissime origini, si pregiano di importanti opere artistiche e monumentali, come opere marmoree del Gagini e dipinti del Tomasi presenti nelle numerose chiese e attrattiva di numerosi turisti. L'economia è basata sull'agricoltura e sulla pastorizia ma anche sull'attività turistica grazie all'ambiente, al clima, al senso di ospitalità degli abitanti ed alle moderne attrezzature sportive presenti sul territorio dell'Unione.

Oggi più che in passato il decentramento ed il mutato assetto amministrativo impongono nuovi oneri finanziari ed organizzativi particolarmente gravosi per i piccoli Comuni per garantire l'erogazione di servizi efficienti e di qualità.

La maggiore autonomia e responsabilità assegnate ai Comuni dalle nuove normative, (quali ad esempio: la legge 142/90, le leggi Bassanini, la legge 265/99), necessitano sul piano attuativo di una ben diversa configurazione rispetto all'attuale solidità e professionalità dei nostri Enti Locali.

La scelta della gestione unitaria può rivelarsi la soluzione in grado di portare risultati vantaggiosi nel rispetto di tutte le specificità che anzi potranno trovare maggiore forza e fondi per un'opportuna valorizzazione.

TITOLO I° Principi fondamentali

Art.1 - Oggetto


1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 così come applicabile per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della legge regionale 7/92 nonché dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo denominato Unione.
2. L'Unione è composta dai Comuni di Tortorici, Castell'Umberto, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia ed il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.
3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni previa deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dal Consiglio dell'Unione e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art.2 - Obiettivi programmatici

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

La superficie dell'intero territorio dei comuni risulta pari a 136,46 Km quadrati, così ripartiti:

Tortorici	70,16 km/q. pari al 51,41 %
Castell'Umberto	11,42 Km/q. pari al 8,37%
Galati Mamertino	39,99 km/q. pari al 29,31%
San Salvatore di Fitalia	14,89 km/q. pari al 10,91%




Densità abitativa

La densità della popolazione misurata in n° di residenti/kmq mostra un andamento particolarmente negativo per il Comune di San Salvatore di Fitalia che, ha visto questo indice ridursi di circa il 52,72 % negli ultimi 50 anni.

Attualmente la densità è la seguente:

Tortorici	107 abitanti / kmq
Castell'Umberto	312 abitanti / Kmq
Galati Mamertino	78 abitanti / kmq
San Salvatore di Fitalia	113 abitanti / kmq
Unione	117 abitanti / kmq



2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, artistico e ambientale dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità; promuovere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura (nocciocultura, olivicoltura) e della zootecnia in conformità ai principi comunitari. In considerazione anche perché queste due attività sono basilari per l'economia dei Nebrodi in particolare dei quattro comuni facenti parte dell'unione.
 - b) favorire il miglioramento della qualità della vita a salvaguardia della famiglia per il completo sviluppo della persona, anche allo scopo di incrementare l'insediamento della popolazione sul territorio, di favorire una inversione di tendenza del flusso migratorio;
 - c) promuovere la crescita del dialogo tra le generazioni;
 - d) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
 - e) rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art.3 - Durata

1. L'Unione ha una durata di quindici anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di uguale durata, salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti interessati.
2. Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo con votazione a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Con deliberazione approvata dal Consiglio dell'Unione e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati, si disporrà la conseguente modifica dell'atto costitutivo e si provvederà altresì a definire la liquidazione della posizione patrimoniale dell'Ente recedente in base ai criteri stabiliti con il presente statuto.
4. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Patti.

Art.4 - Sede, stemma e gonfalone.

1. L'Unione ha la propria sede in uno dei Comuni che sarà individuato dal Consiglio della stessa Unione, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione. La prima adunanza si terrà nella sede del Comune avente il maggior numero di abitanti.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.5 - Funzioni e Servizi

1. L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art.2, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale (quali, a titolo esemplificativo, uffici di promozione turistica, portale internet, impianti sportivi, centri per anziani, manifestazioni culturali, parchi intercomunali)
2. E' altresì conferito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni nonché l'espletamento dei seguenti servizi e relative competenze di interesse comunale:
 - a) Polizia Municipale;
 - b) Protezione Civile;

- c) Gestione della salute e Progetto Cuore "PAD";
 - d) Servizi Sociali;
 - e) Raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e Raccolta e conferimento rifiuti differenziati;
 - f) Sportello Informa Giovani;
 - g) Sportello Unico per le Attività Produttive;
 - h) Ufficio per le Politiche Comunitarie;
 - i) Nucleo di Valutazione;
 - j) Randagismo;
 - k) Gestione Amministrativa-Contabile del Personale e Contenzioso;
 - l) Cultura e Sport;
 - m) Ufficio di Promozione Turistica;
 - n) Servizi informatizzati (Sito istituzionale Web, Reti Intranet e Internet, posta elettronica);
3. Le funzioni e i servizi suddetti dovranno essere svolti privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

Art.6 - Procedimento per il trasferimento delle funzioni

1. L'effettivo trasferimento delle competenze conferite all'Unione viene deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di norma entro la fine del mese di settembre con decorrenza dall'anno successivo. Detto trasferimento si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire viene concordata tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
3. Soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi della stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
4. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente art. 3.

TITOLO II° Organizzazione di Governo

Art.7 - Organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) Il Consiglio dell'Unione;
 - b) Il Presidente;
 - c) La Giunta dell'Unione;

Art.8 - Consiglio dell'Unione.

1. Ciascun comune è rappresentato nel Consiglio dell'Unione da due consiglieri comunali designati dalla maggioranza e da un consigliere comunale designato dall'opposizione.
2. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni componenti.
3. Analogamente si procede all'integrazione del Consiglio in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica di consigliere comunale.
4. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti nel corso della prima adunanza.
5. La prima riunione del Consiglio viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti, mediante avviso scritto consegnato ai singoli consiglieri comunali designati dai Comuni, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 11, per la sola costituzione dello stesso.

Art.9 - Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono e pertanto ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
3. Sono di competenza del Consiglio:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) l'approvazione del programma amministrativo contenente gli indirizzi generali di governo dell'Ente;
 - c) l'approvazione dei regolamenti, esclusi quelli di contenuto organizzativo di servizi ed uffici;
 - d) l'approvazione degli atti programmatici, relazioni previsionali e programmatiche, bilanci e consuntivi;
 - e) la costituzione e la modifica di forme associative;
 - f) la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
 - g) la contrazione di mutui se non previsti in atti fondamentali;
 - h) l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) l'approvazione degli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate;
 - j) l'istituzione di commissioni consiliari.

Art.10 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art.11 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente dell'Unione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo che avrà cadenza annuale.
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante

presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta al Consiglio il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.12 – Consiglieri dell'Unione

1. Ai consiglieri dell'Unione si applica lo stato giuridico dei consiglieri comunali.
2. Il consigliere che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 così come recepito dalla L.R. n. 10/91, a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Art.13 - Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Art.14 – Presidente dell'Unione

1. La Presidenza dell'Unione, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a ciascuno dei Comuni associati, secondo un ordine di turnazione stabilito dalla Giunta.
2. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al segretario, o al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
3. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti della giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Egli può delegare, a scopo organizzativo e con valenza interna, le proprie competenze, agli altri componenti della Giunta dell'Unione.

Art.15 - Vicepresidente

1. Il vicepresidente, nominato tale dal Presidente, è il componente della Giunta che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art.16 – Competenze della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal

Consiglio. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

Art.17 - Composizione della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Unione e si costituisce autonomamente dopo la costituzione del Consiglio dell'Unione.
2. In caso di assenza o impedimento ogni Sindaco è sostituito dal proprio vice-sindaco.

Art.18 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art.19 - Partecipazione popolare

1. L'Unione informa la propria attività ai principi della partecipazione della popolazione, garantendone i modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell'ambito del territorio dell'Unione.
2. L'Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per l'Unione.
3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi.

Art.20 - Accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell'unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del procedimento, che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza, delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza del diritto di riservatezza, va garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di difendere l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e misura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento:
 - Assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - Disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
 - Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dal presente articolo.

Art.21 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio.

Art.22 - Istanze, reclami, petizioni e proposte

1. Le persone singole o associate residenti nel territorio dell'Unione hanno la facoltà di rivolgere al Presidente istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarità.
2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Presidente formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
3. Gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di cinquanta firmatari, agli organi dell'Unione, secondo le rispettive competenze, per richiedere, in maniera motivata, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione di documenti programmatici, miglioramenti organizzativi di servizi e quanto altro abbia comunque caratteristica di rilevanza nell'ambito del territorio.
4. I documenti di cui al precedente comma 3, devono essere esaminati dall'Organo competente entro sessanta giorni dal loro ricevimento, dandone avviso al primo firmatario.

Art.23 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale gli elettori dei Comuni aderenti all'Unione sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi di esclusiva competenza dell'Unione stessa e di rilevante interesse sociale, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso. Il carattere consultivo del referendum è garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l'obbligo agli organi elettivi di conformarsi al risultato del voto espresso dal corpo elettorale. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio dell'Unione.
2. Il referendum consultivo può essere indetto:
 - a) Per deliberazione del Consiglio dell'Unione, il quale fissa il testo da sottoporre agli elettori;
 - b) Su richiesta presentata da almeno un Consiglio comunale dei Comuni aderenti oppure da almeno 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione al primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Presidente dell'Unione.
3. Il referendum consultivo può essere svolto:
 - a) Prima di procedere all'approvazione di provvedimenti, con carattere di consultazione preventiva;
 - b) Dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunitari;
4. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza dell'Unione e di rilevante interesse sociale. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazioni e nomine di rappresentanti in enti e aziende o società.
5. L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione di garanti composta dal Prefetto o suo delegato in qualità di Presidente, da

- un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale e dal Segretario dell'Unione in qualità di componenti.
6. I referendum sono convocati dal Presidente e possono essere effettuati due volte all'anno nei periodi dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 ottobre al 15 dicembre, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti interessati alla consultazione.
 7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
 8. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Presidente dell'Unione sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda della competenza, i risultati del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dev'essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dei componenti in carica della Giunta, a seconda delle competenze. Uno stesso quesito non può essere sottoposto a referendum nel corso della durata in carica di un Consiglio.
 9. Le ultime norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento. La normativa referendaria farà riferimento, per quanto compatibile alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed economicità.
 10. I Comuni facenti parte dell'Unione forniscono adeguato supporto tecnico di locali ed attrezzature per consentire il regolare svolgimento dei referendum.

Art.24 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.
2. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati al procedimento, l'Amministrazione può procedere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente a danno del privato.

Art.25 - Conferenza dei Servizi

1. Al fine di una semplificazione dell'azione amministrativa, qualora sia opportuno effettuare l'esame di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Presidente indice una Conferenza di servizi.
2. La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella Conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o via abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

Art.26 - Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti, e alle Comunità sovracomunali cui questi appartengono, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza del Consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.
3. I comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:
 - a) L'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri;
 - b) L'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere al Presidente dell'Unione la convocazione del Consiglio per la trattazione dei problemi di interesse comune, con obbligo del Presidente di provvedere nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del presente statuto;
 - c) L'esercizio del diritto da parte di almeno un Consiglio comunale di richiesta del referendum consultivo ai sensi del precedente art. 23, comma 2, lettera b).

Art.27 - Rapporti con altri enti e associazioni

1. L'Unione favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio; sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione della popolazione.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Unione attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l'esame di problemi specifici.
3. L'Unione potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme dell'apposito regolamento.

Art.28 - Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO IV Difensore Civico

Art.29 - Istituzione e attribuzioni

1. L'Unione può procedere all'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione dell'Unione stessa nonché a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio dell'Unione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Egli resta in carica per quattro anni, e comunque, fino all'entrata in carica del suo successore e non è rieleggibile.
3. Il Difensore Civico deve essere eletto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di indipendenza ed obiettività di giudizio nonché di particolare competenza giuridico-amministrativa.
4. Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere dell'Unione, i Parlamentari europei e nazionali, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, coloro che sono stati conditati nelle ultime elezioni amministrative o hanno ricoperto cariche di partito negli ultimi cinque anni, i componenti degli organi regionali di controllo.
5. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza di mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti in carica in ragione della sopravvenienza di una

- causa di ineleggibilità o incompatibilità, per revoca pronunciata dal Consiglio con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.
6. Su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio, il Difensore Civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo all'Unione, ed ai concessionari di servizi, ad esclusione della materia del pubblico impiego.
 7. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici dell'Unione le informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle funzioni senza che possa essergli opposto diniego né segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.
 8. Le risorse organizzative del Difensore Civico nonché la misura dell'indennità da corrispondere allo stesso sono determinate dal regolamento.

Art.30 - Convenzione con i Comuni membri

1. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra l'Unione e uno o più Comuni membri o l'Ente Parco dei Nebrodi, il Difensore Civico eletto da detti enti può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti dell'Unione.

TITOLO V Organizzazione

Art.31 - Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici, definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.32 - Uffici e personale

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - a) - personale conferito dai Comuni
 - b) - personale proprio
 - c) - collaboratori esterni
2. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

Art.33 - Dotazione organica

1. L'Unione, nella fase della sua costituzione, si avvale prioritariamente, in quanto professionalmente compatibile, del personale dei comuni aderenti. Per la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o attinenti a professionalità di alta specializzazione può disporre mediante contratti a tempo determinato.
2. La adozione della dotazione organica dovrà essere preceduta da accordo di programma con i comuni aderenti per disciplinare i rapporti riguardanti il personale in caso di scioglimento dell'Unione o di esercizio del diritto di recesso da parte dei singoli componenti.
3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi spettanti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

Art.34 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta e funzione di gestione e azione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei Comuni dell'Unione e dei loro cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art.35 - Direttore generale

1. L'Unione, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.
2. Il Presidente, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la Giunta, conferisce detto incarico ad un esperto assunto tramite contratto a tempo determinato, al Segretario dell'Unione o ad un segretario scelto all'interno dell'Albo dei segretari comunali.
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni di competenza possono essere affidate dal Presidente ad altro Segretario dei comuni dell'Unione.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente che può procedere alla sua revoca, sentita la Giunta, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art.36 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree dell'attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta attraverso il segretario, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art.37 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.38 - Segretario dell'Unione

1. Il segretario è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra i Segretari comunali dei Comuni dell'Unione sulla base dell'esperienza professionale acquisita.
2. Il Presidente, se ravvisa la necessità di avvalersi di un servizio a tempo pieno, può anche stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia per la gestione dei segretari comunali e provinciali per l'utilizzo di un segretario in disponibilità.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi dell'Unione, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art.39 - Funzioni del segretario dell'Unione

1. Il segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.

2. Il segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
4. Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Presidente.

Art.40 - Vicesegretario

1. In relazione al carico di lavoro del Segretario possono essere attribuite le funzioni di Vicesegretario ad un dipendente dell'Unione.
2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva fattivamente e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporanei.
3. Le funzioni di Vice segretario sono attribuite dal Presidente ad un dipendente in possesso dei requisiti culturali richiesti per l'accesso alla professione di Segretario comunale.

TITOLO VI Finanza e contabilità

Art.41 - Attività finanziaria

1. Le entrate finanziarie dell'Unione sono costituite da entrate proprie, da entrate derivate, da lasciti e donazioni.

Art.42 - Bilanci

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art.43 - Rapporti finanziari con i comuni aderenti

1. Spettano all'Unione le tasse, tariffe e contribuzioni relativi a funzioni da essa esercitate.
2. I Comuni, a copertura della differenza tra le spese e le entrate proprie dell'Unione, trasferiscono risorse finanziarie mediante una quota associativa stabilita in proporzione alla popolazione di ciascun comune.

Art.44 - Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge il Collegio dei Revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto del bilancio.
3. Nella relazione di cui al precedente comma il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art.45 - Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;

- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII Norme transitorie

Art.46 - Costituzione

- 1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.
- 2. La designazione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione avviene contestualmente all'approvazione del presente Statuto.

Art.47 - Norme finanziarie

- 1. L'Unione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione.
- 2. Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione, entro sei mesi da questa, è approvato un piano di spesa da suddividere tra i comuni in relazione ai criteri di cui al precedente articolo 43.
- 3. Nelle more dell'avvio di un proprio servizio di tesoreria ogni riscossione e pagamento avvengono presso le singole tesorerie comunali per le loro spettanze.

Art.48 - Rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali.